



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smioldo

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 55/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6879/Pmil**

del registro di segreteria, depositato l'11 luglio 2023, promosso da:

- **Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, con sede in Roma, Via

Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio -

congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia

(pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana

Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it)

contro

- **omissis**, (C.F. *omissis*), nato ad *omissis* (*omissis*) il *omissis* e

residente a *omissis* in Via *omissis*, n. *omissis*, **contumace**

per la riforma

della sentenza n. 472/2022 della Corte dei conti – Sezione

Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni,

del 19 maggio 2022, pubblicata il 24 maggio 2022, non notificata

Udito nell'odierna pubblica udienza, l'avvocato Tiziana Giovanna

Norrito per l'INPS appellante,

FATTO

Con sentenza n.472/2022 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Siciliana, in parziale accoglimento della domanda

proposta dal ricorrente *omissis*, ha riconosciuto il suo diritto alla

riliquidazione del trattamento di quiescenza con il più favorevole

criterio di computo previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973

mediante l'applicazione, alla quota di pensione calcolata con il sistema

retributivo, del coefficiente di rendimento annuale del 2,44%

moltiplicato per gli anni di servizio utili maturati alla data del

31.12.1995; conseguentemente, ha condannato l'ente previdenziale al

pagamento in favore del pensionato delle differenze tra la pensione in

godimento e quella dovuta, con corresponsione degli arretrati

maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'INPS, rimasto contumace

nel giudizio di primo grado, che ne chiede l'annullamento,

prospettando l'errata valutazione della fattispecie concreta da parte del

giudice di prime cure che avrebbe fatto uso dell'art. 54 del D.P.R. n.

1092 del 1973 al di fuori del perimetro di applicazione della norma;

l'ente previdenziale ha infatti sostenuto che l'appellato gode di una

pensione civile, non militare, essendo a suo tempo transitato nei ruoli

civili dell'amministrazione di appartenenza e avendo, in seguito,

prestato servizio presso l'ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la

Protezione dell'Ambiente della Sicilia) con ricongiunzione dei servizi statali in precedenza prestati, la cui contribuzione era affluita alla cassa

CTPS, presso la nuova cassa pensionistica CPDEL.

L'INPS ha contestualmente chiesto la sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata adducendo la sussistenza del *periculum in mora*. Ad esito della camera di consiglio del 12 settembre, con ordinanza n. 10/2023, la Sezione ha respinto l'istanza di sospensione confermando la data del 5 dicembre 2023 per l'udienza di trattazione.

All'udienza pubblica del 5 dicembre 2023, l'INPS ha proposto istanza di differimento dell'udienza per potere procedere alla rinnovazione della notificazione a controparte, stante la tardività della notifica del decreto presidenziale di fissazione di udienza e la mancata costituzione dell'appellato. Il Collegio ha concesso il rinvio dell'udienza, fissandola al 21 marzo 2024, ed ha onerato parte appellante di notificare l'estratto del verbale di udienza alla controparte entro il termine di dieci giorni dalla sua comunicazione.

Il 14 dicembre 2023 l'INPS ha depositato le ricevute di avvenuta consegna delle PEC inviate ai difensori dell'appellato nel giudizio di primo grado attestanti la notifica, in data 14 dicembre 2023, dell'ordinanza a verbale d'udienza del 5 dicembre 2023.

L'appellato non si è costituito.

All'udienza odierna parte appellante ha concluso come da verbale, riportandosi ai propri atti scritti. Nessuno è comparso per l'appellato.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 93 del codice della giustizia contabile, va dichiarata la contumacia dell'appellato, non costituitosi in giudizio sebbene ivi regolarmente evocato. Risulta infatti depositata agli atti, a cura di parte appellante, la notifica dell'atto di gravame e dell'estratto del verbale di udienza del 5 dicembre 2023, rispettivamente eseguite, in data 22 giugno 2023 e in data 14 dicembre 2023, agli indirizzi p.e.c. dei difensori dell'appellato nel primo grado di giudizio.

2. Sempre in via preliminare, in ordine alla produzione documentale di parte appellante, va rilevato che in questo giudizio è precluso al Collegio l'apprezzamento di elementi di prova che l'appellante, in ragione della propria scelta di rimanere contumace in primo grado, ha versato in giudizio soltanto in appello. In tal modo, si è realizzata la violazione dell'art. 194 c.g.c che prevede l'inammissibilità delle prove ed il divieto di produrre documenti per la prima volta in appello, salvo che la parte dimostri non averli potuti proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

A tale riguardo, l'appellante non ha indicato alcun elemento integrante la richiamata fattispecie, per cui deve escludersi che nel caso in esame operi l'inapplicabilità del divieto di *nova* in appello previsto dall'art. 194 c.g.c.

3. Quanto al merito della controversia, l'appello proposto dall'ente previdenziale è fondato e merita accoglimento.

La pensione di cui in atto gode l'appellato, transitato presso ARPA

Sicilia il 3 novembre 2008 e cessato dal servizio il 31 marzo 2020, è indubbiamente una pensione civile e tale circostanza, oggetto del gravame proposto dall'INPS, era evincibile dalla documentazione presente nel fascicolo del giudizio di primo grado in quanto prodotta dallo stesso ricorrente. Il decreto di liquidazione della pensione era infatti indirizzato sia al pensionato sia all'ente datore di lavoro, ovvero ARPA Sicilia, nel frontespizio si indicava che la cassa pensionistica era la CPDEL (ossia la Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali), nel provvedimento il *omissis* era qualificato come “*ex dipendente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Palermo*”, tra i servizi valutati a fini pensionistici erano indicati quelli prestati nella qualità di militare e, successivamente, da civile presso l'amministrazione della difesa, oggetto di ricongiunzione presso la cassa CPDEL.

Alla luce di tali elementi, appare evidente che l'appellato, cessato dal servizio come civile, non può vantare alcun diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione del computo più favorevole previsto dall'art. 54 del DPR n. 1092/1973 che espressamente disciplina la pensione spettante al personale militare.

Pertanto, in accoglimento del gravame proposto dall'INPS, va disposto l'annullamento delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata n. 472/2022, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 31 c.g.c.) e vengono liquidate in favore dell'INPS ed a carico dell'appellato come da

	6	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione	
	siciliana, definitivamente pronunciando,	
	- Accoglie il gravame e, per l'effetto, annulla le statuizioni contenute	
	nella sentenza impugnata n. 472/2022, emessa dalla Sezione	
	Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.	
	Condanna l'appellato <i>omissis</i> al pagamento, in favore dell'INPS, delle	
	spese di lite che vengono liquidate in euro 800,00 (euro ottocento,00).	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.	
	L'EstensoreIl Presidente	
	Dott.ssa Giuseppa CernigliaroDott. Vincenzo Lo Presti	
	(F.to digitalmente)(F.to digitalmente)	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.	
	196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679	
	del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016	
	dispone con decreto	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al	
	comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.	
	Il Presidente	
	Vincenzo Lo Presti	
	(firmato digitalmente)	
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 29/03/2024	
	In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del	

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 29/03/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)